



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

composto dai signori magistrati:

dott. Caterina Grimaldi di Terresena	Presidente
dott. Giulio Corsini	Giudice rel.
dott. Riccardo Trombetta	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento, introdotto *ex art. 702 bis c.p.c.*, iscritto al n. 2510 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 vertente

TRA

BANDIERA EDGARDO, nato a Siracusa l'8.1.1974 (c.f.: BNDDRD74A08I754K), elettivamente domiciliato a Palermo in via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell'Avv. Claudio Vinci, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli Avv. Luigi Borgia e Andrea Vincenti

RICORRENTE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE, MINISTERO DELL'INTERNO, ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, tutti elettivamente domiciliati a Palermo in via Alcide de Gasperi n. 81, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo che la rappresenta e difende *ope legis*

RESISTENTI

SORBELLO GIUSEPPE, nato a Siracusa l'11.10.1960 (c.f.: SRBGPP60R11I754M), elettivamente domiciliato in Palermo in via Noto n. 12. presso lo studio dell'Avv. Gaetano Armao, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli Avv. Giuseppe Fragapani e Stefano Rametta

RESISTENTE

E con la partecipazione del Pubblico Ministero

INTERVENIENTE NECESSARIO

~~~~~

1.- Con ricorso depositato il 21.2.2014, Bandiera Edgardo ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la disapplicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2013, nella parte in cui ha accertato la sospensione di Sorbello Giuseppe dalla carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5.1.2013, anziché dalla data di emanazione del decreto e di ogni altro atto presupposto e consequenziale, ivi compresi i pareri resi nel procedimento dal Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie e dal Ministero dell'Interno, nonché il provvedimento di presa d'atto dell'Assemblea Regionale Siciliana del 23.12.2013.

Allegava, tra l'altro, nel ricorso introduttivo: che con sentenza del Tribunale di Siracusa - Sezione Penale n. 825/11, emessa il 25 novembre 2011, Sorbello Giuseppe era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di pari durata, perché riconosciuto colpevole del delitto di abuso d'ufficio, previsto e punito dall'art. 323 c.p.c.; che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2013 con il quale, in applicazione del disposto recato dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 235/12, era stata accertata la sua sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale per un periodo di diciotto mesi, a decorrere dal 5 gennaio 2013 era illegittimo; ciò in quanto la decorrenza del provvedimento non era stata fissata alla data di notificazione del provvedimento, né alla data della sua emanazione, bensì retroattivamente al 5.1.2013, con ciò riducendo la sospensione della carica a poco più di sei mesi, oltre che a renderla sostanzialmente virtuale; che erano state quindi affidate le funzioni ad esso ricorrente quale primo candidato alle elezioni non eletto; che la legge in questione, se applicata in questo senso, sarebbe stata incostituzionale per violazione dei principi di uguaglianza sostanziale, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Concludeva, pertanto, come da narrativa, chiedendo in via subordinata di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3 e 4, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Si costituiva in giudizio Sorbello Giuseppe deducendo, tra l'altro: che, pur essendo pacifica la giurisdizione del giudice ordinario, a ben vedere non era stato tempestivamente proposto ricorso avverso il provvedimento adottato il 16 dicembre 2013 e che comunque era stata prestata acquiescenza allo stesso; che la sentenza di condanna non definitiva di esso stesso era antecedente all'entrata in vigore della norma oltre che antecedente all'entrata in vigore della normativa di cui si invocava l'attuazione; che l'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 235/2012 prevedeva la sospensione operasse di diritto al verificarsi della condizione, così come cessava di diritto decorsi 18 mesi; che in subordine andava ribadita l'illegittimità costituzionale della norma per la violazione ed erronea applicazione degli artt. 4 dello Statuto Siciliano, degli artt. 40 e ss. e della sez. IV del regolamento interno della Assemblea Regionale Siciliana per l'eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per la carenza di motivazione oltre che per la violazione dell'art. 8 e ss. l.r. n. 10/1991 s.m.i.; la violazione dell'art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e dell'art. 97 costituzione; l'illegittimità costituziona-

le per la violazione degli art. 2, 3, 25, 51, 97 della Costituzione e dell'art. 7 CEDU in relazione alla violazione del principio di irretroattività della legge; la violazione degli artt. 114 e 117 della Costituzione e del titolo I, sez. I e II e titolo II, sez. I e II dello Statuto Siciliano.

Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare in via preliminare la tardività del ricorso introduttivo ovvero, nel merito, di rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente riconoscendo il diritto del resistente a rivestire la carica di deputato regionale al termine del periodo di sospensione, ovvero, in subordine, ritenendo non manifestamente infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale articolate nella comparsa, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

All'udienza del 4.7.2014, il Tribunale disponeva il rinnovo delle notifiche nei confronti dell'Avvocatura dello Stato, stante la tardività di quelle precedentemente effettuate.

Si costituivano quindi in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, il Ministero dell'Interno e l'Assemblea Regionale Siciliana ribadendo la correttezza del provvedimento impugnato, che si è limitato ad accertare la sospensione di Sorbello Giuseppe dalla carica, verificatasi di diritto.

2.- Va preliminarmente affermato che in relazione alla controversia in esame - introdotta con atto denominato "*ricorso ex art. 22 D.Lgs. 150/2011; art. 702 bis c.p.c.*", avente per oggetto la legittimità di un provvedimento di sospensione dalla carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 235/12 (e, dunque, di un provvedimento di natura cautelare, strumentale rispetto ad una successiva, eventuale declaratoria di decadenza dalla carica) - debba trovare applicazione il procedimento delineato dagli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.

Ciò in virtù della previsione recata dall'art. 22 del D.Lgs. n. 150/11, a mente del quale "*Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo*".

Le anzidette controversie hanno, infatti, per oggetto provvedimenti incidenti in senso limitativo sull'esercizio del diritto di elettorato passivo oggi previsti e disciplinati proprio dal D.Lgs. n. 235/12, emanato in attuazione della delega legislativa volta alla costruzione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Non sussiste peraltro il dedotto profilo di tardività dell'impugnativa posto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.1.2014 (all.1, ricorso introduttivo) e che il ricorso è stato depositato il 21.2.2014.

Né sono rilevanti le pronunzie del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana n. 46/2014, 47/2014 e 394/2014 con cui sono state annullate parzialmente le elezioni regionali siciliane del 2012 nel Collegio di Siracusa (con

riferimento a talune sezioni) con la ripetizione delle operazioni di voto il 5 ottobre 2014 (v. all. memoria del 17.12.2014 per Sorbello Giuseppe e produzioni allegare ai verbali di udienza), tenuto conto che all'esito delle rinnovate operazioni è stato nuovamente eletto Sorbello Giuseppe, e, quale primo dei candidati non eletti, è stato confermato l'odierno ricorrente Bandiera Edgardo, permanendo dunque immutato il suo interesse a ricorrere.

3.- In via preliminare, devono essere altresì dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1 e 8, comma 1 del D.Lgs. n. 235/12, avanzate da Sorbello Giuseppe nella propria comparsa di risposta.

A tale riguardo è sufficiente richiamare integralmente il contenuto dell'Ordinanza emessa da questo Tribunale in data 23.5-11.6.2014 su ricorso elettorale proposto dall'interessato, con la quale è stata ritenuta manifestamente infondata la dedotta violazione degli artt. 2, 3, 25, 51, 97 della Costituzione e dell'art. 7 della CEDU, del principio di irretroattività della legge, del principio della presunzione di non colpevolezza sancito dall'art. 27 della Costituzione, dall'art. 6, comma 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dall'art. 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 3 della Costituzione e del canone di ragionevolezza, in relazione al diverso trattamento dei parlamentari nazionali.

Provvedimento che il Tribunale ritiene di ribadire integralmente, ritenendone le ragioni condivisibili, riaffermando la piena legittimità della normativa introdotta con il D.Lgs. n. 235/12, siccome sufficiente ragionevole e non in contrasto con i parametri costituzionali sopra indicati.

4.- Passando dunque al merito delle doglianze, il ricorrente ha contestata la puntuale applicazione delle modalità procedurali previste dall'art. 8, comma 4 del D. Lgs. n. 235/12, ritenendo che la decorrenza del provvedimento sospensivo adottato il 16 dicembre 2013, fissata retroattivamente a partire dal 4 gennaio 2013 (data di integrata in vigore del D.Lgs. n. 235/12), non fosse conforme alla lettera e alla *ratio* delle disposizioni impugnate.

Prevede, al riguardo, il 1° comma dell'art. 8 che sono sospesi di diritto coloro che riportano condanne per taluni delitti e che nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi (comma 3).

Il 4 comma dell'art. 8 prevede poi che *"A cura della cancelleria del Tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente Consiglio Regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bol-*

ziano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale".

Occorre premettere, dunque, una breve disamina della natura e della funzione di tale specifica misura e della relativa normativa che la prevede.

Ebbene, alla misura della sospensione di diritto dalla carica ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 235/12 è stata attribuita natura cautelare.

Detta natura, così come in passato chiarito dalla Corte Costituzionale con riferimento ad altra, analoga ipotesi di sospensione "di diritto" correlata all'adozione di una pronuncia di condanna non definitiva per determinate tipologie di reati (la fattispecie prevista dall'art. 15, comma 4-septies, della legge n. 55/90, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/92), comporta infatti che sia disposta "in base ad effettive esigenze cautelari", sia 'congrua e proporzionata rispetto a queste ultime' e non abbia presupposti di tale indeterminata ampiezza e caratteristiche di tale automatismo' da trasformarsi in una vera e propria sanzione anticipata (sentenza n. 239 del 1996)" (così Corte Costituzionale, sentenza n. 206/99).

Occorre poi precisare che l'intero corpus normativo in tema di incandidabilità, sospensione e decadenza dalle cariche elettive pubbliche contenute nel D.Lgs. n. 235/12, dà attuazione ad una delega legislativa (conferita con legge 28 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") avente per oggetto la rivisitazione e l'unitaria formulazione della disciplina previgente, anche allo scopo di realizzare un efficace strumento di prevenzione delle forme di corruzione e di contrasto delle illegalità contro le Pubbliche Amministrazioni, in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, redatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110.

Quest'ultima, in particolare, prevede che: "Ciascuno Stato Parte elabora e applica o persegue, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi di stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d'integrità, di trasparenza e di responsabilità".

La necessità di armonizzare la disciplina nazionale ai principi suindicati ha richiesto scelte rigorose e cautelari proprio allo scopo di prevenire e combattere le forme di illegalità più diffuse nella gestio pubblica.

La disciplina è stata, dunque, formulata dal legislatore in modo unitario mediante l'individuazione, nell'insindacabile esercizio di una scelta politico-criminale, di fattispecie delittuose astrattamente ritenute espressive di una elevata pericolosità sotto il profilo della capacità di lesione dei principi di libera determinazione della volontà degli organi politici e di integrità e trasparenza dell'esercizio di funzioni pubbliche. Per queste ragioni, deve ritenersi ben ragionevole l'applicazione della misura cautelare in esame all'ipotesi di condanna per il delitto previsto e punito dall'art. 323 c.p. (fattispecie criminosa posta a tutela del bene giuridico del buon andamento della Pubblica Amministrazione) e sicuramente meritevole di tutela l'interesse sotteso.

L'esigenza cautelare è, in questo caso, sensibilmente diversa rispetto a quella presidiata dalle misure adottabili dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento penale, ancorché il contenuto della misura possa per avventura coincidere. Queste ultime, infatti, sono finalizzate per un verso agli scopi propri del processo e, per altro verso, alla prevenzione di nuovi reati, mentre il provvedimento previsto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 235/12 è logicamente svincolato da esigenze processuali ed estraneo (al pari della decadenza) a finalità specialpreventive.

Piuttosto, l'esigenza cautelare è correlata alla salvaguardia dei medesimi beni alla cui protezione è finalizzata la più grave previsione della incandidabilità (e della decadenza, laddove la causa di incandidabilità sopravvenga nel corso del mandato elettorale), ossia dell'immagine, della trasparenza e della libera determinazione dell'organo elettivo contro i rischi di inquinamento e condizionamento derivanti dalla corruzione e dalle infiltrazioni della criminalità organizzata: beni, questi, esposti a pregiudizio per effetto della permanenza, all'interno dell'organo medesimo, di un soggetto nei cui riguardi già sia intervenuto un accertamento giudiziario (ancorché privo del connotato della definitività) di condotte penalmente rilevanti e presuntivamente ritenute dal legislatore suscettibili, per la relativa natura ed intrinseca gravità, di qualificarne l'inidoneità a ricoprire l'incarico elettivo, oltre che connesse a valori costituzionali di rilevanza primaria (in tal senso cfr. Corte Cost., sent. n. 218/93; Corte Cost., sent. n. 25/02), rispetto alla cui salvaguardia ben si giustifica la rigorosa scelta legislativa della decadenza e della sospensione.

Con riferimento, poi, alle concrete caratteristiche della misura sospensiva in questione si osserva che la stessa assicura un equilibrato bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze cautelari connesse alla tutela di beni costituzionali di primaria rilevanza dinanzi richiamate ed il rispetto del diritto individuale di elettorato passivo (parimenti dotati di rilevanza costituzionale), compresso per effetto della relativa applicazione.

La applicazione della misura - peraltro prevista soltanto per le ipotesi più gravi di reato, mentre allorché l'illecito penale sia stato definitivamente accertato la decadenza si giustifica anche per ipotesi criminose relativamente meno gravi, quali quelle previste dall'art. 7, comma 1, lettere d) e, in parte, e) - ha carattere "automatico" ("di diritto", come recita l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/12) e prescinde, pertanto, da qualsivoglia valutazione di carattere discrezionale basata sulle emergenze del caso concreto) e si accompagna, in funzione di bilanciamento e di equilibrio, la predeterminazione normativa di un limite di durata massima decorso il quale, in modo parimenti "automatico", come visto, la misura cessa di avere effetto.

E' poi previsto, come sopra riportato, nell'ottica di contemperare l'esigenza cautelare alla cui salvaguardia è preordinato l'istituto della sospensione dalla carica e l'esigenza di non pregiudicare il funzionamento e l'operatività dell'organo elettivo e di non alterare l'equilibrio tra le forze politiche espressione della volontà dell'elettorato, che il mancato computo dei membri sospesi al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata (così l'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 235/12, sopra riportato).

Da ultimo, come indicato, è previsto un sacrificio economico temporaneamente imposto al destinatario del provvedimento di sospensione dalla carica correlato alla condanna penale non definitiva.

Ebbene, sulla base di tali elementi non appare corretta l'applicazione della norma effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri che, a seguito della ricezione della nota del commissario dello Stato della Regione siciliana del 16.10.2013, ha fatto decorrere la sospensione dal 5 gennaio 2013, ovvero dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 235/12.

Anzitutto, si osserva che l'espressione sospensione di "*diritto*" non contiene testualmente alcun riferimento temporale alla decorrenza del provvedimento e altro non vuol significare che eliminazione di ogni valutazione discrezionale rimessa alla amministrazione rispetto alla emanazione della misura cautelare allorché si accerti la condanna per taluno dei reati previsti dalle norme in esame; così come la cessazione della misura consegue naturalmente allo scadere dei diciotto mesi.

D'altro canto la diversa interpretazione a tenore della quale l'intervento del Commissario dello Stato (per la regione Sicilia, il Prefetto nelle altre regioni) avrebbe una funzione di mera trasmissione e di raccordo, ma soprattutto del Presidente del Consiglio avrebbe natura meramente dichiarativa di un effetto già prodottosi in via automatica priverebbe di senso il loro ruolo nella procedura applicativa, che prevede, come detto, una comunicazione dalla cancelleria del Tribunale al Commissario dello Stato, e una comunicazione di quest'ultimo al Presidente del Consiglio dei Ministri "*il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione*". Provvedimento, poi, che il Commissario dello Stato è tenuto a notificare al competente Consiglio Regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge.

La norma, di contro, attribuisce al Presidente del Consiglio una potestà provvedimentoale che non ha funzione di mero accertamento di un effetto già prodottosi con la condanna, ma che è invece integrativa dell'efficacia della misura, siccome teso alla verifica della esistenza della causa di sospensione, per uno dei reati per i quali è prevista.

Efficacia che non può dunque certamente decorrere da un momento antecedente. D'altronde, accedendo alla diversa interpretazione, in ipotesi di inerzia degli organi a ciò deputati per il perfezionamento della fattispecie - come verificatasi nel caso di specie, a dispetto di una procedura che dovrebbe ragionevolmente compiersi senza indugio - potrebbe configurarsi una sorta di sospensione "*virtuale*" del soggetto attinto dal provvedimento, che sconterebbe in via figurata tale misura, oltre che in via retroattiva, pur avendo partecipato fattivamente al funzionamento dell'assemblea elettiva anche per lungo tempo.

Senza sottacere, peraltro, che in questo modo non soltanto verrebbero frustrate le finalità sottese alla misura cautelare, ovvero l'interesse ad evitare un possibile inquinamento ovvero un *vulnus* all'immagine dell'apparato pubblico derivante dalla permanenza in carica dell'eletto che abbia riportato una condanna, anche se non definitiva, per i delitti indicati dalla norma, ma che dovrebbero ritenersi viziate tutte le delibere alle quali il soggetto avrebbe partecipato.

Né osta alla lettura proposta la previsione di cui al comma 3, dell'art. 8, del D.Lgs. n. 235/12, a tenore della quale nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata, tenuto conto che la norma in questione non può che presupporre l'avvenuta conoscenza del provvedimento di sospensione, onde consentire le conseguenti verifiche agli organi a ciò deputati. Conoscenza del provvedimento che si deve ritenere ufficialmente verificata soltanto allorquando l'atto sospensivo è ufficialmente comunicato e trasmesso dal Commissario dello Stato al Consiglio Regionale.

Tale interpretazione è stata peraltro indicata anche dalla Suprema Corte di Cassazione in un caso relativo ad una fattispecie del tutto analoga prevista dall'art. 59 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, laddove è disposto che la sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale, a seguito di sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti previsti dal citato art. 59, non decorre dalla data della pubblicazione della sentenza di condanna, ma dalla comunicazione del provvedimento di sospensione emesso dal Prefetto al Consiglio comunale.

Sulla base di tutti i suesposti elementi, deve dunque concludersi che la sospensione per il periodo di diciotto mesi prevista dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 235/12, non decorre dalla data di emanazione della sentenza di condanna, bensì dalla data della notificazione del provvedimento da parte del Commissario dello Stato al competente Consiglio Regionale: ovvero, nel caso di specie, dal 20 dicembre 2013.

Da ciò la conseguente declaratoria riportata in dispositivo.


Diviene irrilevante l'esame delle questioni proposte dal ricorrente in via subordinata all'accoglimento del motivo di ricorso principale.

In considerazione della complessità e novità delle questioni trattate si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

- 1) in accoglimento del ricorso proposto da Bandiera Edgardo, dichiara che la sospensione di Sorbello Giuseppe dalla carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 235/12, decorre dalla data di notifica del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2013 da parte del Commissario dello Stato al Consiglio Regionale;
  - 2) compensa interamente le spese processuali tra tutte le parti.
- Manda alla cancelleria di effettuare le comunicazioni prescritte dalla legge.  
Così deciso in Palermo, l'11 febbraio 2015.

Il Giudice relatore  
Giulio Corsini



Il Presidente  
Caterina Grimaldi di Terresena

TRIBUNALE DI PALERMO  
Cancelleria  
17 FEB. 2015



CAVENE  
Dott.ssa *LA MORALE*

